

N. 2474-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2235)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'incremento dei trasporti internazionali è uno degli elementi che visibilmente caratterizzano la cosiddetta globalizzazione. Un posto di primo piano nell'ambito dei trasporti di merci è occupato dal *container* che offre vantaggi in rapporto a imballaggio, modalità di trasporto, noli, assicurazioni, manipolazione delle merci.

Scopo della Convenzione elaborata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è di promuovere ulteriormente l'utilizzo dei *containers* attraverso una semplificazione amministrativa atta a ridurre il trasferimento di vuoti ed in generale ad agevolare l'uso in comune di *containers* da parte di membri di un *pool* - cioè da parte di gestori di *containers* - sulla base del cosiddetto «sistema di compensazione equivalente»: un *container* non deve necessariamente essere riesportato entro un certo tempo; al suo posto ne può essere riesportato un altro purchè dello stesso tipo.

La creazione di un *pool* permette di evitare restrizioni doganali a patto che siano rispettate alcune condizioni: che ciascuna parte contraente - Stato o Organizzazione d'integrazione economica regionale - acconsenta all'importazione in franchigia dei *containers* e non esiga la produzione di documenti doganali; che i membri del *pool* mantengano la contabilità dei *containers* con l'impegno a saldo nullo annuale; che i membri del *pool* effettuino tra di loro gli scambi dei *containers* durante i trasporti internazionali.

L'articolo 8 prevede, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, che i territori degli Stati che formano una Organizzazione d'integrazione economica regionale possono essere considerati come unico territorio. Tale clausola permette alla Unione Europea di essere parte contraente per le materie di sua competenza, lasciando agli Stati membri la competenza in altri settori.

Gli articoli 9, 10 e 11 specificano i controlli che possono essere svolti da ciascuna parte contraente nonchè le sanzioni e lo scambio di informazioni.

La Convenzione entrerà in vigore dopo che avranno espletato le formalità per aderirvi cinque parti contraenti (Stati o Organizzazioni d'integrazione economica regionale). È prevista la costituzione di un Comitato di gestione - di cui fanno parte tutte le parti contraenti - il cui compito è la verifica della applicazione della Convenzione. In caso di voto in seno al Comitato la Comunità disporrà di un numero di voti uguale al totale dei suoi stessi membri.

L'adesione dell'Italia a questa Convenzione e la conseguente partecipazione al Comitato di gestione comporta un onere annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 8 milioni, per l'impegno di due funzionari che dovranno recarsi a Ginevra per quattro giorni ogni anno.

Per questi motivi raccomando all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

24 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

25 giugno 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

